

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI
DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA
INSELVATICHITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

**Art. 1
FINALITA'**

La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modifiche e in conformità alle indicazioni di cui alla circolare regionale 24 maggio 2001 n. 16740, provvede all'erogazione di somme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica rinselvatichita per i casi previsti e secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

**Art. 2
FINANZIAMENTO**

La Provincia provvede all'indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante la spesa per le funzioni trasferite dalla Regione Lombardia in materia di caccia, mediante riparto ai comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia e dei comprensori alpini; gli stessi sono tenuti a compartecipare nella misura del 10% dei danni quantificati e liquidati.

La Provincia provvede al pagamento delle somme riconosciute ai soggetti danneggiati in un'unica soluzione al termine dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui la Provincia si avvalga della facoltà prevista dal successivo art. 6, le somme dovute agli aventi titolo sono erogate dalla Compagnia di assicurazione entro i termini di cui all'art. 26, 3° comma della legge 157/92.

**Art. 3
COMPETENZA ED ESCLUSIONE**

Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 26/93, come modificato dall'art. 2 della L.R. 3/2001, l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è a carico:

- a) della Provincia, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;
- b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia nella misura del 10% qualora si siano verificati nei fondi assoggettati a caccia programmata;
- c) dei titolari delle strutture territoriali private previste dalla legge, a seconda della rispettiva competenza;

- d) dei proprietari o conduttori dei fondi previsti dalla legge qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
- e) dei titolari delle zone per l'addestramento dei cani e per le prove cinofile qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientrano i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita:

- Ai boschi;
- Agli orti;
- Ai giardini siano essi pubblici o privati;
- Agli animali da cortile;
- All'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, negli allevamenti ittiogenici e nei centri privati di pesca;
- Agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione;
- Ai fabbricati, alle strutture e ai mezzi agricoli;
- Alle scorte delle aziende agricole;
- Ai nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE, i quali debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica rinselvatichita.

Sono anche esclusi dall'indennizzo a carico della provincia i danni che si dovessero verificare all'interno di:

- Parchi nazionali;
- Parchi naturali regionali;
- Riserve naturali.

Art. 4 **RICHIESTA DOCUMENTATA**

Le richieste di indennizzo devono essere presentate o fatte pervenire alla Provincia, Servizio caccia e pesca, entro otto giorni dall'accertamento dell'evento da parte del richiedente (farà fede la data del protocollo provinciale). Le richieste devono essere formulate su moduli predisposti dalla Provincia e devono contenere i seguenti dati:

- nominativo ed indirizzo del richiedente, completo di recapito telefonico;
- codice fiscale o partita IVA;
- coordinate bancarie;
- localizzazione dei terreni di cui si chiede l'accertamento con l'individuazione catastale dei terreni oggetto di domanda;
- indicazione dell'ubicazione dei terreni in relazione alla normativa vigente in materia venatoria (zona di caccia, di ripopolamento, di protezione, di rifugio ed ambientamento, di addestramento cani, aziende venatorie od altro);
- indicazione della tipologia delle colture danneggiate, della selvaggina presumibilmente responsabile e dello stadio di sviluppo della coltura nel momento in cui si è prodotto il danno.

Eventuali perizie di parte dovranno essere redatte e sottoscritte da professionisti iscritti al rispettivo albo.

Alla domanda potrà essere allegata ogni utile documentazione integrativa (foto, note aggiuntive etc.....)

Non saranno prese in considerazione eventuali denunce presentate oltre il termine di cui all'art. 4 e, comunque, dopo la raccolta e l'asportazione del prodotto dal terreno.

Art. 5 PERIZIE

Il compito di effettuare le necessarie perizie è affidato a professionisti specializzati nel ramo.

Se ritenuto economicamente e funzionalmente più vantaggioso, la Provincia può stipulare apposita polizza di assicurazione.

In tal caso, si applica il 3° comma dell'art. 2.

Le perizie sono effettuate dal tecnico incaricato entro 15 giorni dalla data del ricevimento della denuncia. Qualora tale denuncia sia presentata, per motivi di urgenza, tramite servizio telegrafico, l'accertamento del danno verrà effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla data della presentazione.

L'interessato viene preavvisato telefonicamente della data in cui verrà effettuato il sopralluogo, sempre che il relativo numero di telefono sia stato riportato sul modulo di denuncia del danno. Egli può partecipare alla verifica in campo anche con un proprio tecnico di fiducia.

I danni periziati entro la somma di Euro 100,00 (cento) non sono ammessi all'indennizzo.

Art. 6 COMPITI DELLA PROVINCIA

Spetta alla Provincia:

- a) verificare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo;
- b) richiedere eventuali documentazioni integrative al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e quantificare il danno;
- c) provvedere all'erogazione degli indennizzi dei danni accertati durante l'anno di riferimento al termine dell'esercizio finanziario e in un'unica soluzione, tenuto conto delle somme disponibili a bilancio;
- d) comporre gli elenchi dei beneficiari da trasmettere ai Comitati di gestione interessati;
- e) elaborare le statistiche da inviare annualmente alla Regione Lombardia.

Art. 7 COMITATO TECNICO

Per il corretto assolvimento delle funzioni preindicate, la Provincia si avvale del Comitato tecnico previsto dall'art. 26 della legge 157/92.

Alla riunione del Comitato può essere invitato il tecnico incaricato per le perizie.

Le funzioni di supporto operativo e di segreteria sono svolte da personale del Servizio caccia e pesca.

Il Comitato tecnico è convocato dal Presidente con lettera scritta da inviare almeno sette giorni prima e si riunisce di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la liquidazione dei danni.

In caso d'impedimento del Presidente, i lavori sono coordinati dal funzionario competente.

Spetta, in particolare, al Comitato tecnico pronunciarsi:

- sull'entità dei danni periziati e dell'indennizzo da erogare agli aventi titolo;
- sulle domande di contributo per opere di prevenzione dei danni.

Art. 8
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della vigente normativa che disciplina la materia.

Spett.le

PROVINCIA DI BRESCIA

Servizio Caccia e Pesca
Via Milano, 13
25126 BRESCIA

FAX 030.3749671

Il sottoscritto _____

nato a _____

Il _____ residente in via _____
n° _____


Comune di _____

Telefono _____

P.IVA o CODICE FISCALE _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE E DOCUMENTO D'IDENTITA'

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA _____



TIMBRO DELL'AZIENDA

DENUNCIA

Che sulle colture agricole di sua proprietà si stanno verificando danni ad opera di selvaggina e pertanto ai sensi dell'art. 47 l.r. 26/93 e successive modificazioni, delle cui disposizioni è a conoscenza,

DICHIARA CHE

L'appezzamento di terreno interessato dai danni è ubicato nel **Comune**
di _____ **Località** _____

E fa parte di un'azienda agricola di complessivi HA

DATI CATASTALI:

Partita _____ Foglio _____ Mappale _____ Sup. HA _____

Partita _____ Foglio _____ Mappale _____ Sup. HA _____

Partita _____ Foglio _____ Mappale _____ Sup. HA _____

Coltura in atto

Data presunta della raccolta _____ il danno ha iniziato a verificarsi il _____

Stato vegetativo della coltura _____

Il danno è provocato dalla seguente selvaggina _____

Descrizione del danno _____

il terreno è ubicato in zona di:

divieto di caccia libera caccia altro (specificare) _____

Data _____

FIRMA

*a norma della L. 4.1.1968 n° 15 attesto che il Sig. _____
previa ammonizione sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.*

DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BANCA _____

FILIALE DI _____

CONTO CORRENTE N° _____

CODICE ABI _____

CODICE CAB _____

CODICE CIN _____

SI PRECISA CHE

l'autentica della firma sulla presente dichiarazione viene sostituita dalla fotocopia di un documento d'identità qualora la firma non venga apposta di fronte all'impiegato/a della Provincia (innovazioni introdotte dalle Leggi 127/97 – 191/98 e dal D.P.R. 403/98 – e secondo le disposizioni esplicative della circolare del ministero dell'Interno MIACEL n° 2 del 02.02.1999).

NON VERRANNO RISARCITI I DANNI

provocati all'interno di:

- *Parchi nazionali.*
- *Parchi naturali regionali.*
- *Riserve naturali.*
- *Fondi chiusi.*
- *Fondi agricoli sottratti alla gestione programmata della caccia Aziende faunistico-venatorie.*
- *Aziende agriturismo-venatorie.*
- *Zone per l'addestramento dei cani e per le prove cinofile.*

né i danni

- *Ai boschi.*
- *Agli orti.*
- *Ai giardini, siano essi pubblici o privati.*
- *Agli animali da cortile.*
- *All'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, negli allevamenti ittigenici e nei centri privati di pesca.*
- *Agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione*
- *Ai fabbricati, alle strutture e ai mezzi agricoli.*
- *Alle scorte delle aziende agricole.*
- *Ai nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE, i quali debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica rinselvatichita.*

I danni periziati entro la somma di Euro 100,00 (cento) non sono ammessi all'indennizzo.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

- *le denunce vanno presentate tempestivamente e comunque entro **OTTO** giorni dall'insorgere del danno;*
- *non possono essere prese in considerazione denunce presentate dopo la raccolta o l'asportazione del prodotto dal terreno;*
- *qualora il danno si manifesti nell'ultima fase di maturazione del prodotto la denuncia deve essere inoltrata a mezzo **servizio telegrafico**;*
- *per consentire ai periti un puntuale rilievo dei danni denunciati, è fatto obbligo all'interessato di differire la raccolta del prodotto danneggiato di almeno tre giorni dalla data di invio del telegramma.*

